

STATUTO DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA DI VEVEY

Situazione al 28.04.1978

CAPITOLO PRIMO GENERALITÀ

Articolo 1

Sotto il nome d'Associazione Parrocchiale della Missione Cattolica Italiana di Vevey (qui di seguito Missione), è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

La sua sede è a Vevey.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2

L'Associazione della Missione ha per scopo di procurare i mezzi necessari alla pastorale.

Essa può, di conseguenza, cedere o affittare tutti i suoi beni e tutti i suoi diritti, fondare o sostenere tutte le opere annesse, intraprendere tutto ciò che sia utile alle sue finalità.

Articolo 3

Sono membri della Missione tutti i cattolici di lingua italiana residenti nel territorio della Missione e di età superiore ai 18 anni.

Articolo 4

I membri non hanno né personalmente né in gruppo, diritto all'avere sociale.

I debiti della Missione sono garantiti unicamente dall'avere sociale.

Articolo 5

Le risorse della Missione sono :

- i doni e i lasciti che essa riceve
- i prodotti delle collette, sottoscrizioni e feste di beneficenza
- le prestazioni della Federazione della parrocchie cattoliche del Canton Vaud e delle collettività pubbliche
- il prodotto dei suoi beni
- ogni altro introito eventuale.

Articolo 6

Gli organi della Missione sono :

- l'Assemblea generale o assemblea di parrocchia
- il Consiglio di Missione
- i revisori dei conti.

CAPITOLO SECONDO L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 7

L'Assemblea generale (qui appresso Assemblea), comprende tutti i membri dell'associazione parrocchiale.

Essa si riunisce una volta all'anno, durante il primo semestre, su convocazione del Consiglio di Missione, inoltre ogni volta che questi o 20 membri lo domandano.

Articolo 8

L'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei membri presenti, eccetto il caso di scioglimento.

Essa prende le decisioni alla maggioranza relativa dei votanti, a mano alzata, a meno che il voto segreto non sia richiesto.

Essa non può tuttavia modificare gli statuti che alla maggioranza dei due terzi dei votanti.

Articolo 9

All'assemblea della Missione compete :

- approvare il processo-verbale dell'ultima assemblea generale
- approvare il resoconto di gestione del Consiglio di Missione
- approvare il resoconto dei revisori dei conti
- approvare il budget (bilancio preventivo) presentato dal Consiglio
- liberare dal loro mandato gli organi della Missione
- nominare il Consiglio di Missione e i revisori dei conti
- adottare e modificare gli Statuti
- deliberare su tutte le proposte del Consiglio di Missione
- deliberare su tutte le proposte individuali presentate al più tardi 8 giorni prima dell'Assemblea, all'esclusione però d'una modifica degli Statuti.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata per affissione alle porte dei luoghi di culto o per annuncio in chiesa,

almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Nella misura del possibile, essa è anche annunciata nella stampa locale o nel bollettino della Missione.

Quando l'ordine del giorno comporta una modifica degli Statuti, ne sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

CAPITOLO TERZO IL CONSIGLIO DI MISSIONE

Articolo 11

La Missione è amministrata da un Consiglio di almeno 5 membri, di cui più della metà devono essere maggiorenni. Il Missionario-parroco è di pieno diritto membro del Consiglio.

Gli altri membri sono eletti per tre anni tra i membri della Missione.

Questi membri sono rieleggibili. Essi però non possono assumere più di 4 mandati successivi.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea della Missione, conformemente all'articolo 9 oppure per scrutinio fuori dell'Assemblea.

Articolo 12

Il Consiglio di Missione provvede all'amministrazione dell'Associazione, sotto riserva delle attribuzioni dell'Assemblea generale e degli organi di controllo. Esso delibera validamente alla maggioranza dei membri presenti, la presenza della maggioranza assoluta dei membri è però richiesta.

La Missione è impegnata dalla firma del Presidente o del Vice-Presidente del Consiglio e di un altro membro, che devono essere maggiorenni.

Articolo 13

Il Consiglio designa nel suo seno il Presidente che è un laico, un Vice-Presidente e un segretario. Il Presidente convoca e dirige le sedute del Consiglio. Egli presiede pure l'Assemblea della Missione.

Il segretario redige il processo-verbale delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea generale.

Articolo 14

Il Consiglio nomina tra i suoi membri un cassiere. Però, in caso di bisogno, il cassiere può essere scelto al di fuori del Consiglio, da questi.

Articolo 15

Il Consiglio presenta all'assemblea il budget dell'anno in corso.

Questo deve conglobare l'insieme dei conti delle diverse opere della Missione (comprese le scuole).

L'Assemblea fissa il montante delle spese extra-budgetarie che il Consiglio può decidere.
In più, l'articolo 20 è riservato.

CAPITOLO QUARTO GLI ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 16

Ogni anno l'Assemblea elegge due revisori dei conti e un supplente che presenteranno il loro resoconto all'assemblea dell'anno seguente. Essi sono rieleggibili.

L'organo di controllo può essere anche una fiduciaria o un mandatario specializzato.

CAPITOLO QUINTO COMMISSIONI SPECIALI

Articolo 17

Il Consiglio può decidere la creazione di tutte le commissioni speciali che esso giudichi necessarie. Ogni commissione lavora sotto la responsabilità e il controllo del Consiglio.

Normalmente, questi è rappresentato da uno dei suoi membri per ogni commissione.

CAPITOLO SESTO RELAZIONI ESTERNE

Articolo 18

Il Consiglio trasmette il processo-verbale delle Assemblee al Vicario Vescovile, al Direttore delle MCI in Svizzera, alla Federazione delle parrocchie cattoliche del Canton Vaud, al decano e all'organismo regionale di coordinazione.

Egli trasmette anche alla Federazione e all'organismo regionale i conti della Missione presentati secondo il piano standard della Federazione.

Articolo 19

L'accordo del comitato della Federazione delle parrocchie cattoliche del Canton Vaud deve essere richiesto prima di tutte le trattative riguardanti direttamente o indirettamente un immobile. Così pure prima di intraprendere ogni costruzione o riparazione importante.

Articolo 20

Il coordinamento con le parrocchie è assicurato dalla rappresentanza della Missione nell'organismo regionale di coordinamento che è abilitato a decidere circa le questioni finanziarie.

CAPITOLO SETTIMO COMUNITA LOCALI

Articolo 21

Non si possono creare delle comunità nell'ambito della Missione che con l'accordo del Consiglio della Missione, del Vicario Vescovile e del Direttore delle MCI in Svizzera.

Le relazioni tra le comunità locali e la Federazione delle parrocchie cattoliche del Canton Vaud sono assicurate dal Consiglio di Missione.

Articolo 22

Per tutte le questioni riguardanti la Missione e le comunità locali, i Consigli inviteranno un rappresentante della comunità a unirsi a loro con voce consultiva.

CAPITOLO OTTAVO DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

La dissoluzione dell'Associazione può essere decisa da una Assemblea generale a tale scopo convocata, con l'accordo del Vicario Vescovile, del Direttore delle MCI in Svizzera.

La presenza d'un quarto dei membri è necessaria per la prima deliberazione. Se il quorum non è raggiunto, una seconda Assemblea può essere convocata a un mese di distanza. Essa decide qualunque sia il numero dei membri presenti, però la maggioranza dei due terzi dei votanti è richiesta per decidere della dissoluzione.

Articolo 24

In caso di dissoluzione la destinazione dell'attivo sociale sarà deciso dall'autorità religiosa da cui dipende la Missione, cioè il Vescovo, Il Vicario Vescovile, il Direttore delle MCI in Svizzera e la Federazione delle parrocchie cattoliche del Canton Vaud.

Articolo 25

La fusione dell'Associazione con un'altra Associazione può essere decisa con l'accordo del Vicario Vescovile e del Direttore delle M.C.I. in Svizzera, da un'Assemblea generale convocata espressamente a questo fine.

Articolo 26

I presenti Statuti, e tutte le modifiche posteriori, entreranno in vigore dopo la loro approvazione del Vicario Vescovile, del Direttore delle M.C.I. in Svizzera e della Federazione delle parrocchie cattoliche del Canton Vaud.

Modifiche

I presenti Statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale della M.C.I. di Vevey in data 23 aprile 1978.